



Sommario

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 7 LUGLIO 2005, N. 300

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 maggio 2004, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 56 del Registro ricorsi 2004

SENTENZA 14 LUGLIO 2005, N. 335

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 3, e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del Registro ricorsi 2004

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- n. 10 del 26/7/2005: **Convalida delle elezioni dei signori Gianni Varani, Massimo Mezzetti e Laura Salsi a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17 Legge elettorale n. 108/1968)**
- n. 11 del 26/7/2005: **Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa. Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del Gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo - DS. Modifica della denominazione della Commissione V da Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro a Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport**
- n. 16 del 26/7/2005: **Rielezione di sei Consiglieri regionali quali componenti della Giunta per il regolamento assembleare, a norma dell'art. 100 dello stesso regolamento interno**

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 7 luglio 2005, n. 300

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 maggio 2004, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 56 del Registro ricorsi 2004

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Fernanda Contri, Presidente; Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 maggio 2004, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 56 del Registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giandomenico Falcone e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), in quanto essa contiene disposizioni concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione

giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, le quali costituiscono materie che l'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva statale.

Tale straripamento della potestà legislativa regionale, secondo il ricorso, vizia l'intera legge regionale la quale, sin dagli artt. 1 e 2, contiene disposizioni relative alla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con ciò impropriamente invadendo una competenza esclusiva dello Stato che non tollera "intrusioni legislative regionali".

Il ricorrente osserva che, se è l'intera legge regionale a dover essere dichiarata costituzionalmente illegittima, la violazione della Costituzione appare evidente in relazione ad alcune specifiche disposizioni: in particolare all'art. 3, comma 4, lettera d), che prevede un'attività di osservazione e monitoraggio, da svolgere "in raccordo con le prefetture", del funzionamento dei centri di permanenza temporanea, e cioè su strutture che sono direttamente funzionali alla materia dell'immigrazione, oltre che all'ordine pubblico ed alla sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale; agli artt. 6 e 7 della legge regionale impugnata, che riconoscono forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati all'attività politico-amministrativa della Regione, quali componenti della Consulta regionale, che vanno ad incidere sulla condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e sull'immigrazione, materie entrambe di competenza esclusiva statale; all'art. 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa, materia anch'essa spettante allo Stato che «ha puntualmente legiferato sull'argomento».

Infine, secondo il ricorso, l'art. 3, comma 5, della legge regionale censurata attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti alle funzioni indicate nella medesima disposizione, pur essendo dette funzioni invasive della competenza legislativa dello Stato e pur se la norma denunciata non determina in alcun modo il tipo di potere sostitutivo della Regione, con ciò violando anche gli artt. 114 e 120 Cost.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato e precisando le proprie difese con una successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Dopo aver richiamato le precedenti leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziativa regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione) e 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - mai contestate né in via principale né in via incidentale - che avevano previsto numerosi interventi a favore di stranieri non comunitari in materia di prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, di formazione professionale, di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed altri ancora, la Regione ricorda che da tali leggi era già stata prevista e regolata una "Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione" che sin da allora prevedeva la presenza di immigrati extracomunitari nella sua composizione.

La legge impugnata dal Governo, secondo la Regione, si è resa necessaria a seguito delle novità introdotte nella legislazione statale dal decreto legislativo n. 286 del 1998, modificato dalla legge n. 189 del 2002, e del massiccio afflusso di immigrati, eventi comportanti l'obbligo di separare la disciplina relativa agli emigrati da quella riguardante gli immigrati; la nuova legge è stata preceduta da un'ampia consultazione che ha coinvolto numerosi soggetti, istituzionali e non, e dalla predisposizione di un Programma regionale delle attività a favore degli immigrati con lo stanziamento di rilevanti mezzi finanziari.

Dopo aver descritto sinteticamente il contenuto delle disposizioni della legge censurata dal Governo, la difesa della Regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle censure rivolte all'intero testo della legge, in quanto la stessa ha

un contenuto non omogeneo e prevede interventi di tipo diverso fra loro.

In secondo luogo la Regione Emilia-Romagna eccepisce l'infondatezza dell'impugnazione della legge regionale nel suo complesso, motivata dalla pretesa statale di impedire alle Regioni di dettare alcuna disposizione concernente gli stranieri. Ad avviso della Regione, posto che un problema di legittimità costituzionale di tali disposizioni non era mai stato sollevato nella vigenza del testo del Titolo V della Costituzione anteriore alla sua modifica, tanto che la precedente legge regionale n. 14 del 1990 non era mai stata censurata, l'assunto del Governo appare arbitrario, non essendo fondato su alcuna norma costituzionale ed essendo anzi in contrasto con la stessa normativa statale in materia e con la giurisprudenza costituzionale.

Infatti, sempre secondo la Regione, le disposizioni che riservano allo Stato la disciplina della "condizione giuridica dei cittadini stranieri" e della "immigrazione" non sono vulnerate dalla legge impugnata, che si limita a prendere atto della presenza di immigrati sul suo territorio e ad affrontare i problemi che ne derivano esclusivamente nell'ambito delle competenze regionali. In particolare per "condizione giuridica dello straniero" non può che intendersi quella costituente il parallelo, in negativo, della condizione di cittadinanza, mentre le scelte di politica regionale di intervento nei singoli settori possono evidentemente avere come destinatari anche gli stranieri, una volta che essi siano regolarmente soggiornanti in Italia, senza modificarne in alcun modo la "condizione giuridica" nel senso voluto dalla Costituzione.

La stessa disciplina statale ordinaria di cui al DLgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), dispone all'art. 1, comma 4, che «nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», rendendo con ciò chiaro che già nella vigenza del vecchio Titolo V le Regioni erano legittimate a disciplinare i propri interventi a favore degli stranieri nelle materie di loro competenza e nel rispetto delle norme stabilite dallo Stato. La stessa legge statale stabilisce che allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali, che egli gode dei diritti in materia civile e partecipa "alla vita pubblica locale" (art. 2 del DLgs citato), e quindi le Regioni non solo possono, ma devono tener conto della presenza degli immigrati nel disciplinare le materie di loro competenza.

La legislazione statale vigente, secondo la Regione, affida espressamente alle Regioni il compito di intervenire per «rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato», con particolare riguardo all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale (art. 3, comma 5, del DLgs citato).

La Regione Emilia-Romagna ricorda ancora che l'art. 45 del testo unico ha istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, la cui attività è disciplinata dagli artt. 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del DLgs n. 286 del 1998), che prevedono ampie competenze delle Regioni. In questo quadro la modifica del Titolo V della Costituzione ha ulteriormente ampliato le competenze regionali in settori nei quali la presenza di stranieri extracomunitari pone problemi, a volte acuti, in materie di competenza regionale quali la formazione professionale e i servizi sociali, e nella materia dell'istruzione, di competenza concorrente.

La Regione ricorda poi che la Corte, con la sentenza n. 379 del 2004, ha dichiarato infondata la censura del Governo avverso la norma statutaria dell'Emilia-Romagna riguardante il diritto di partecipazione alla vita pubblica (compreso il voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare) a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale; la Corte ha osservato che i "diritti di partecipazione" sono certa-

mente materia di competenza regionale e che le Regioni, mentre non possono estendere il diritto di voto nelle elezioni statali, regionali e locali, ben possono coinvolgere in altre forme di partecipazione e consultazione soggetti che prendono parte alla vita associata, anche a prescindere dalla titolarità dell'elettorato attivo. Lo stesso art. 8, comma 5, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione allo statuto degli enti, stabilisce che esso promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con ciò smentendo l'assunto posto a base del ricorso statale.

Quanto alle singole censure contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, la Regione osserva ed eccepisce quanto segue.

L'art. 3, comma 4, lettera d), della legge, in base al quale la Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del DLgs n. 286 del 1998, non disciplina in alcun modo tali centri né si sovrappone alla normativa statale, ma si limita a prevedere una attività che è strumentale alle sole competenze regionali. La precisazione "per quanto di competenza" e la previsione del "raccordo con le prefetture" rendono evidente la non lesività della norma e la circostanza che il monitoraggio si svolgerà in modo tale da non interferire con funzioni statali. Nei centri di permanenza, prosegue la memoria, si svolgono attività che interessano le funzioni regionali, ad esempio riguardo all'assistenza sanitaria e ai profili assistenziali in genere, e quindi la loro esistenza non può essere ricondotta al solo ordine pubblico o alla sicurezza, in relazione ai quali, del resto, se non esistono "poteri regionali", esiste certamente un "interesse regionale" esplicitamente riconosciuto in Costituzione, che all'art. 118, terzo comma, invita appunto la legge statale a prevedere "forme di coordinamento" per queste materie.

L'art. 3, comma 5, della legge censurata prevede che la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale, e la disposizione deve essere, di tutta evidenza, riferita alle attività di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge, che sono affidate agli enti locali; non vi sarebbe poi alcuna indeterminazione in quanto la legge regionale n. 6 del 2004 ha dettato una nuova disciplina generale del potere sostitutivo della Regione, pienamente conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 43 del 2004. L'indicazione, quale parametro, dell'art. 120 Cost. appare quindi del tutto inconferente, riguardando esso il potere sostitutivo straordinario statale.

Le censure concernenti gli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 5 del 2004, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, trovano diretta smentita nella sentenza della Corte n. 379 del 2004, la quale ha definito di sicura competenza regionale proprio i "diritti di partecipazione" affermando la legittimità di una norma statutaria che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali. Inoltre, la stessa disciplina statale in materia prevede (art. 42, comma 6, del DLgs n. 286 del 1998) la possibilità per le Regioni di istituire nelle materie di loro competenza tali consulte, e lo stesso organismo consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio vede la partecipazione di rappresentanti designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia; le censure risultano perciò del tutto infondate.

Infine, l'art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere all'edilizia residenziale pubblica, non fa che disciplinare un diritto riconosciuto dalla legge statale, e precisamente dall'art. 40 del DLgs n. 286 del 1998, il quale prevede espressamente alcune competenze in capo alle Regioni. La disciplina impugnata corrisponde quindi ad una regola stabilita dalla legge statale in materia e non invade in alcun modo materie riservate alla esclusiva competenza dello Stato.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione, perché ritiene che essa contenga norme concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, materie, queste, riservate alla legislazione esclusiva statale che non tollerano intrusioni legislative regionali.

Per quanto concerne l'art. 3, comma 5, della legge impugnata, che attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti alle funzioni di cui alla medesima disposizione, il ricorso indica altresì la violazione degli artt. 114 e 120 Cost., poiché si tratterebbe di funzioni per le quali la Regione non ha alcuna competenza, per le quali non sarebbe ipotizzabile alcun potere sostitutivo della Regione Emilia-Romagna.

Le censure del Governo riguardano poi specificatamente alcune delle disposizioni della legge impugnata, e precisamente:

- a) l'art. 3, comma 4, lettera d), che prevede l'osservazione e il monitoraggio, "in raccordo con le Prefetture", del funzionamento dei centri di permanenza temporanea, strutture che rientrano, oltre che nella materia dell'immigrazione, anche in quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale;
- b) gli artt. 6 e 7, che secondo il ricorso riconoscono nuove forme di partecipazione dei cittadini stranieri all'attività politico-amministrativa della Regione, quali membri della Consulta regionale, cui sono affidati compiti istituzionali propulsivi e consultivi; tali forme partecipative riguarderebbero la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e l'immigrazione, materie entrambe di competenza esclusiva statale;
- c) l'art. 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa, materia anch'essa spettante allo Stato, che peraltro «ha puntualmente legiferato sull'argomento».

2. – La Regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle censure svolte nei confronti dell'intero testo della legge, in quanto la stessa ha un contenuto eterogeneo, prevedendo interventi di tipo diverso da parte di enti diversi.

La Regione Emilia-Romagna eccepisce poi l'infondatezza della impugnazione della legge regionale nel suo complesso, motivata dalla pretesa statale di impedire alle Regioni di dettare qualsiasi disposizione concernente gli stranieri, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di incidere su materie di competenza regionale, tanto più che un problema di legittimità costituzionale di tali disposizioni non era mai stato posto sotto il vigore del precedente Titolo V della Costituzione e che l'assunto del Governo non è quindi fondato sulla violazione di alcuna norma costituzionale e anzi si pone in contrasto con la stessa normativa statale in materia e con la giurisprudenza costituzionale.

Quanto alle censure statali che si appuntano nei riguardi di singole disposizioni della legge regionale, la Regione ne sostiene, con diversi argomenti, l'infondatezza.

3. – L'eccezione preliminare della Regione Emilia-Romagna relativa alla inammissibilità delle censure statali che concernono l'illegittimità costituzionale dell'intero testo della legge regionale è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che le questioni di legittimità costituzionale che si riferiscono ad un intero testo di legge, quando non siano supportate da specifiche ragioni e non siano specificamente indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono inammissibili (vedi, tra le molte, le sentenze n. 315 e n. 338 del 2003).

Nel caso di specie, la delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 maggio 2004, richiama, recependone integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocabilmente riferite soltanto all'art. 3, comma 4, lettera d) e comma 5, ed agli artt. 6, 7 e 10.

L'esame del merito del ricorso deve perciò essere limitato alle sole disposizioni della legge regionale per le quali sono state svolte specifiche censure.

4. – Ai fini di un corretto inquadramento delle questioni sollevate dal ricorso del Governo, è necessario premettere un breve esame della legge statale in materia, rappresentata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), nella parte in cui essa prevede competenze regionali o altre forme di cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

L'art. 1, comma 4 del DLgs citato, prevede che «nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica», mentre l'art. 2, comma 4, a sua volta stabilisce che «lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale».

L'art. 2-bis, introdotto dalla Legge n. 189 del 2002, nell'istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Comitato per il coordinamento e il monitoraggio» delle disposizioni del testo unico, al comma 2 prevede che di esso faccia parte anche «un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome», e che «per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno», che è composto, tra gli altri, da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A sua volta l'art. 3 dispone che al fine della predisposizione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri senta anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il comma 5 dello stesso articolo prevede ancora che «nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana». Il successivo comma 6 dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale».

Altre disposizioni della legge statale, come l'art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale), l'art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione), disciplinano specifiche competenze regionali in materie nelle quali le Regioni hanno competenza concorrente o esclusiva, come il diritto all'istruzione, l'accesso ai servizi educativi, la partecipazione alla vita della comunità scolastica sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, la predisposizione di centri di accoglienza destinati ad ospit-

are stranieri regolarmente soggiornanti temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e di sussistenza, oltre ad altri interventi di tipo assistenziale.

Ed ancora l'art. 42 (Misure di integrazione sociale), prevede che lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono una serie di attività di tipo sociale e assistenziale volte, tra l'altro, all'effettuazione di corsi della lingua e della cultura di origine, alla diffusione di ogni informazione utile al loro positivo inserimento nella società italiana, alla conoscenza e alla valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti. Il comma 4 di detto articolo prevede infine che sia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, della quale sono chiamati a far parte, tra gli altri, i «rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei» (lettera b).

5. – La stessa legge statale quindi disciplina la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest'ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ultime; ciò secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione, materie che intersecano ex Costituzione, competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente.

6. – Tenuto conto del quadro normativo complessivo, infondate risultano le censure del Governo che ipotizzano la violazione, da parte della legge della Regione Emilia-Romagna, delle competenze esclusive statali in tema di «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea» e di «immigrazione» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.

Invero l'art. 3, comma 4, lettera d), della legge impugnata, in base al quale la Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio, «per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture», del funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del DLgs n. 286 del 1998, non contiene alcuna disciplina di detti centri che si ponga in contrasto con quella statale che li ha istituiti, limitandosi a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, peraltro secondo modalità (in necessario previo accordo con le prefetture) tali da impedire comunque indebite intrusioni.

Gli artt. 6 e 7 della legge regionale, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, lungi dall'inadare materie attribuite esclusivamente allo Stato, costituiscono anzi la attuazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, delle disposizioni statali che, come sopra evidenziato, prevedono appunto forme di partecipazione dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla vita pubblica locale; in tal senso questa Corte, con la sentenza n. 379 del 2004, ha affermato la legittimità della norma statutaria dell'Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali, secondo un criterio di favore verso la partecipazione, che trova il suo fondamento nel già ricordato art. 2, comma 4, del DLgs n. 286 del 1998. Inoltre tali disposizioni non disciplinano in alcun modo la condizione giuridica dei cittadini extracomunitari, né il loro diritto di chiedere asilo, che restano affidati alla sola legge statale.

Anche l'art. 10 della legge, che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere ai benefici previsti

dalla normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, si limita a disciplinare, nel territorio dell'Emilia-Romagna, un diritto già riconosciuto in via di principio dal citato DLgs n. 286 del 1998.

Infine anche la censura che si appunta sull'art. 3, comma 5, della legge, per cui la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale – disposizione che secondo il Governo violerebbe anche gli artt. 114 e 120 Cost. poiché non sarebbe indicato il tipo di potere sostitutivo da esercitare – risulta infondata perché, come sostiene la Regione, l'inadempimento da parte degli enti locali si riferisce chiaramente alle attività di cui agli artt. 4 e 5 della legge censurata che sono appunto affidate agli enti locali. Del resto l'indicazione quale parametro dell'art. 120 Cost. appare del tutto inconferente, poiché tale norma riguarda espressamente il potere sostitutivo straordinario statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'intero testo della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10 della stessa legge regionale n. 5 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe; in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

IL PRESIDENTE E REDATTORE

Fernanda Contiri

IL CANCELLIERE

Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 14 luglio 2005, n. 335

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 3, e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del Registro ricorsi 2004

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Piero Alberto Capotosti, Presidente; Fernanda Conti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amiran-
te, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena,
Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 3, e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 giugno 2004,

depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del Registro ricorsi 2004;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 14 giugno 2004, e depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale il 22 giugno 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Corte Costituzionale dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, e dell'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), per violazione, rispettivamente, dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in relazione all'art. 3, comma 29 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in tema di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 13, comma 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, nel contesto di una disciplina generale in materia ambientale, che spazia dalla conservazione degli habitat naturali, all'uso del territorio, alla gestione delle risorse idriche, ha disciplinato, con le nonne impugnate, il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 44, comma 3), e la tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti (art. 47), in tal modo indebitamente invadendo la sfera statale di competenza legislativa esclusiva.

Riguardo alla prima delle norme denunciate, che rimette a deliberazione della Giunta regionale la fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, si verte in materia di tributi erariali attribuiti alla Regione, non già di tributi propri della Regione, essendo stati istituiti con legge statale, che riconosce solo uno spazio di autonomia limitato. Non è possibile una piena esplicazione delle potestà regionali senza la normativa statale di coordinamento, fermo restando il divieto di procedere in senso inverso all'art. 119 Cost., e di sopprimere, senza sostituirli, gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali in vigore.

Riguardo alla seconda norma denunciata (art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, che introduce l'art. 25-ter nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25) che rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti, trattasi di livello essenziale di prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, oltre che di principio fondamentale in materia di governo del territorio, per il quale la determinazione dei criteri è attribuita allo Stato, con procedimento che prevede la concertazione e l'intesa con le Regioni.

2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Emilia-Romagna, che chiede respingersi il ricorso deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza» e riservandosi di esporre le proprie ragioni con successiva memoria.

3. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha presentato memoria, assumendo la parziale inammissibilità del ricorso statale, e, comunque, la sua infondatezza.

A proposito dell'art. 44, comma 3, della legge impugnata, oggetto della prima questione posta dal ricorso statale, la difesa regionale censura la mancanza di chiarezza dello stesso, perché o il vizio attiene ad una pretesa competenza esclusiva statale in materia di tributi, ma allora non può che osservarsi che la legge regionale si muove nell'ambito dei poteri già attribuiti alla Regione, con la Legge n. 549 del 1995, o, viceversa, la censura non può che ritorcersi verso la legge statale, per violazione di un principio di coordinamento finanziario, ma, in questo caso,

il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, mancanza di chiarezza e contraddittorietà.

L'unico rilievo in ipotesi formulabile potrebbe essere quello dell'attribuzione con la legge regionale, alla Giunta, della determinazione dell'ammontare dell'imposta, ma sotto tale profilo va rimarcato che in tale determinazione la Giunta regionale non fruisce di alcuna discrezionalità, essendo strettamente vincolata ai parametri ristrettissimi ed ai criteri di calcolo di cui all'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995. La ratio della disposizione regionale è che, attesa la natura provvedimentale dell'intervento legislativo per la determinazione del tributo, e la frequenza annuale con cui la Regione deve intervenire, la previsione di attribuire la determinazione del tributo a una deliberazione della Giunta appare in linea con le indicazioni di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, né lo Stato può indicare alla Regione con quale atto essa debba esercitare una funzione conferita dallo Stato stesso.

Passando all'esame della censura relativa all'art. 47, della stessa legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, la difesa regionale osserva che il richiamo al parametro dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), appare del tutto fuori luogo: l'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, disciplinando le competenze attribuite allo Stato, alla lettera g) prevede la fissazione dei livelli minimi dei servizi da garantire in ciascun ambito territoriale ottimale, ma non richiama la determinazione della tariffa. Lo Stato ha definito i livelli minimi essenziali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, che al punto 8, ha compiutamente disciplinato i livelli minimi, senza prevedere tra i criteri, il metodo tariffario: e la Regione ha disciplinato il servizio idrico ed il servizio rifiuti stabilendo i livelli di qualità nell'erogazione. Quello dei livelli minimi essenziali è tema collegato alla pianificazione e organizzazione del servizio, non alla determinazione del metodo tariffario oggetto d'impugnazione: la tariffa, come riconosce lo stesso art. 4, primo comma, lettera f) della Legge n. 36 del 1994, è semplicemente il corrispettivo del servizio idrico, ed essa (come si desume dall'art. 13 della legge cit.) nel disciplinare i criteri per definire il metodo tariffario, non accenna al rispetto dei livelli minimi essenziali.

La Regione ha stabilito un metodo tariffario che non contrasta con la legge statale, ma ne ricalca in pieno i criteri, precisandone i principi, in funzione della finalità dell'equilibrio finanziario.

Del tutto fuori luogo, poi, è il richiamo al parametro del governo del territorio, e, anche a volerlo concedere, non si vede come la legge regionale abbia violato principi, giacché l'art. 47 riprende interamente i criteri stabiliti dall'art. 13 della legge statale, preoccupandosi anzi di introdurre meccanismi incentivanti come il risparmio della risorsa idrica e di innalzare il livello di tutela ambientale.

In realtà, la disciplina di determinazione della tariffa è contrattata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e, come la Corte Costituzionale ha riconosciuto (Sentenza n. 272 del 2004), in materia, il titolo di legittimazione dell'intervento statale è fondato sulla tutela della concorrenza, ma al di fuori di tali aspetti, la disciplina dei servizi pubblici locali non può che essere ascritta alle competenze residuali regionali, per cui, legittimamente, la Regione si è dotata di una disciplina in materia di servizi pubblici di interesse locale, e specialmente riguardo al metodo tariffario.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita che l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), laddove rimette a deliberazione della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito hi scarica dei rifiuti, sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 3, comma 29, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in tema di razionalizzazione

della finanza pubblica), per invasione della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria, trattandosi di tributo istituito con legge statale; e che l'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, laddove rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per invasione della sfera di competenza legislativa statale: esclusiva, in tema di livelli essenziali di prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale; concorrente, in materia di governo del territorio.

2. – L'eccezione di inammissibilità per genericità, mancanza di chiarezza e contraddittorietà del ricorso proposto in riferimento all'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, sollevata dalla Regione con la memoria, è infondata.

Il Presidente del Consiglio - premesso che l'articolo impugnato prevede che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 29, della Legge n. 459 (rectius: 549) del 1995, sia fissato con deliberazione della Giunta regionale - deduce che «la norma viola, dunque, l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in relazione allo stesso articolo 3, comma 29, della Legge n. 259 (rectius: 549) del 1995, che riserva, alla legge regionale il compito di fissare l'ammontare di tale imposta».

Il motivo di censura - sia pure in modo succinto - indica: la norma impugnata (art. 44, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004); la norma interposta (art. 3, comma 29, della Legge n. 549 del 1995), il parametro costituzionale che si assume violato (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la violazione compiuta (attribuzione della determinazione del tributo alla Giunta regionale anziché alla legge regionale). Ciò è sufficiente per escludere la denunciata genericità, mancanza di chiarezza e contraddittorietà del ricorso.

3. – La questione proposta con il primo motivo di ricorso è fondata.

L'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle Regioni (comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29).

Tale tributo, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, è da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle regioni (in questo senso, ex plurimis, Sentenze n. 241, n. 381, n. 431 del 2004, in tema di IRAP; Sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di c.d. taxa automobilistica), con la conseguenza che, salvi i casi previsti dalla legge statale, si deve tuttora ritenere preclusa la potestà delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali (*cf.* Sentenza n. 37 del 2004).

È pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, la disposizione impugnata che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale.

4. – Con il secondo motivo di censura il Presidente del Consiglio dei Ministri contesta la legittimità costituzionale dell'art. 47, che introduce l'art. 25-ter nella legge regionale n. 25 del 1999, prevedendo che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, venga stabilito il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti.

Secondo il ricorrente l'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa in materia di acque costituisce per sua natura sia un livello essenziale di prestazione che deve essere

garantito su tutto il territorio nazionale, sia un principio fondamentale in materia di governo del territorio, con la conseguenza che la disposizione impugnata, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri per la determinazione della tariffa, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

La questione è inammissibile per l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali, peraltro di dubbia pertinenza, meramente invocati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della stessa legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

IL PRESIDENTE
Piero Alberto Capotosti

IL REDATTORE
Alfio Finocchiaro

IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2005

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 luglio 2005, n. 10

Convalida delle elezioni dei signori Gianni Varani, Massimo Mezzetti e Laura Salsi a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17 Legge elettorale 108/68)

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 26 luglio 2005)

PRESIDENTE: nella seduta del 5 luglio 2005 è stata data comunicazione che il Tribunale amministrativo regionale – Sezione I – Bologna, con sentenza n. 23 del 30 giugno 2005, notificata alla Presidenza dell'Assemblea per la parte dispositiva in data 4 luglio 2005 ha ordinato la correzione del risultato delle elezioni per l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna proclamando eletto il signor Gianni Varani invece del signor Rodolfo Ridolfi.

Nella stessa seduta del 5 luglio 2005 sono stati proclamati eletti a Consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, i signori Massimo Mezzetti e Laura Salsi, ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale), integrato dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 23 febbraio 1995 n. 43.

Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17 – comma 2 – della citata Legge 108/68, l'Assemblea deve provvedere per la convalida di tali elezioni come previsto dallo stesso articolo 17.

Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità applicabili alla carica di Consigliere regionale sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati consegnati in tempo opportuno a ciascun Consigliere.

A norma dell'art. 10 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni dei predetti Consiglieri proclamati eletti così formulando la propria proposta (con deliberazione 21 luglio 2005, n. 67):

«(omissis)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che nella seduta dell'Assemblea legislativa del 5 luglio 2005 con atto n. 7 sono stati proclamati eletti Consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, per l'VIII legislatura (elezioni

del 3 e 4 aprile 2005), i signori Massimo Mezzetti e Laura Salsi in sostituzione rispettivamente dei dimissionari consiglieri Mariangela Bastico e Lino Zanichelli;

premesso che il Tribunale amministrativo regionale – Sezione I – Bologna con sentenza n. 23 del 30 giugno 2005, notificata alla Presidenza per la parte dispositiva in data 4 luglio 2005, previa estromissione dal giudizio dell'Ufficio Centrale circoscrizionale, ha ordinato la correzione del risultato delle elezioni per l'Assemblea legislativa, proclamando eletto il candidato Gianni Varani in luogo di Rodolfo Ridolfi;

premesso che la Presidente dell'Assemblea ha effettuato la comunicazione di tale sentenza in apertura della seduta antimeridiana del 5 luglio 2005;

visto l'art. 122 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

viste:

- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni;
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

visti gli articoli 27, comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione;

ritenuto di dover dar corso alla procedura per la convalida della elezione dei Consiglieri regionali Massimo Mezzetti, Laura Salsi e Gianni Varani ai sensi dell'art. 10 del Regolamento interno;

dato atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale”;

vista la documentazione acquisita agli atti della Direzione generale, relativa ad ognuno dei sopra indicati Consiglieri;

accertato che non sussistono cause d'ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalle Leggi 154/81, 55/90 e dai DLgs 502/92 e 267/00;

vista inoltre la propria precedente delibera n. 7 del 31 maggio 2005 “Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97”;

viste le adesioni ai Gruppi assembleari presentate dai consiglieri regionali Mezzetti, Salsi e Varani;

ritenuto, pertanto, di dover modificare la propria precedente delibera 7/05, relativamente al punto a) riguardante la costituzione dei Gruppi;

richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 10 marzo 2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale – dr. Pietro Curzio – in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti, delibera:

1) di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione:

- a) dei Consiglieri regionali Massimo Mezzetti e Laura Salsi, proclamati eletti dall'Assemblea legislativa nella seduta del 5 luglio 2005, in sostituzione rispettivamente dei dimissionari Consiglieri Mariangela Bastico e Lino Zanichelli;
- b) del Consigliere regionale Gianni Varani, proclamato eletto a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale – Sez. I di Bologna n. 23 del 30 giugno 2005;

2) di modificare la costituzione dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura, di cui al punto a) della delibera n. 7 del 31 maggio 2005, in seguito alle adesioni pervenute dai Consiglieri regionali Massimo Mezzetti e Laura Salsi per il Gruppo assembleare "Uniti nell'Ulivo - DS" in sostituzione rispettivamente dei dimissionari Consiglieri Mariangela Bastico e Lino Zanichelli e Gianni Varani per il Gruppo assembleare "Forza Italia" in luogo di Rodolfo Ridolfi.

(omissis)».

PRESIDENTE: invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti alcunché di diverso, a farlo presente.

Non avendo chiesto la parola nessun Consigliere, chiedo all'Assemblea di convalidare, ad ogni effetto, la elezione dei consiglieri Gianni Varani, Massimo Mezzetti e Laura Salsi.

Con votazione unanime, per alzata di mano, l'Assemblea convalida.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 luglio 2005, n. 11

Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa. Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del Gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo – DS. Modifica della denominazione della Commissione V da Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro a Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 26 luglio 2005)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la propria deliberazione, progr. n. 3 dell'8 giugno 2005 con la quale si sono determinate le competenze e le composizioni delle Commissioni assembleari permanenti ai sensi degli articoli 38 dello Statuto e 12 del Regolamento interno;

vista la nota del 6 luglio 2005, protocollata al n. 10522 con la quale il consigliere Daniele Manca, Presidente del Gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo – DS ha comunicato la variazione della composizione numerica e della partecipazione del gruppo all'interno delle Commissioni assembleari;

vista la nota, protocollata il 21 luglio 2005 al n. 11564, con la quale il Consigliere segretario Marcello Bignami propone di modificare il nome della Commissione V da Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro a Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport;

ritenuto di modificare la denominazione della Commissione assembleare V come sopra indicato lasciandone invariate le competenze e di risistemare formalmente la composizione numerica e la partecipazione dei Gruppi in relazione a tutte le Commissioni assembleari;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

delibera:

1) di così modificare la denominazione della V Commissione di cui alla lettera A) della parte dispositiva della deliberazione progr. n. 3 dell'8 giugno 2005: «V Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport»;

2) di così sostituire la composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari all'interno delle Commissioni di cui alla lettera D) della parte dispositiva della deliberazione 3/05:

«D) La composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari sono determinate come segue:

I "Bilancio Affari generali ed istituzionali" – n. 18 componenti, così distinti:

Uniti nell'Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;

Forza Italia – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 4 voti;

Uniti nell'Ulivo – DL Margherita – due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 3 voti;

Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;

Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;

Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;

Verdi per la pace – un componente con 2 voti;

Uniti nell'Ulivo SDI – un componente con 1 voto;

Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;

UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;

Per l'Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;

Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

II "Politiche economiche" – n. 20 componenti, così distinti:

Uniti nell'Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 6 voti, uno con 2 voti e due con 1 voto ciascuno;

Forza Italia – tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno con 3 voti e uno con 1 voto;

Uniti nell'Ulivo – DL Margherita – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;

Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;

Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;

Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;

Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;

Uniti nell'Ulivo SDI – un componente con 1 voto;

Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;

UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;

Per l'Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;

Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

III “Territorio Ambiente Mobilità” – n. 21 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 Forza Italia – tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno con 3 voti e uno con 1 voto;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – tre componenti, di cui uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

IV “Politiche per la salute e Politiche sociali” – n. 19 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – quattro componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 6 voti e due con 2 voti ciascuno;
 Forza Italia – tre componenti, di cui due con 4 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” – n. 20 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 Forza Italia – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 4 voti;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – tre componenti, di cui uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

VI “Attuazione dello Statuto” – n. 20 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 Forza Italia – tre componenti con 3 voti ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di cui uno con 4 voti, e uno con 3 voti;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.».

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 luglio 2005, n. 16**Rielezione di sei Consiglieri regionali quali componenti della Giunta per il Regolamento assembleare, a norma dell’art. 100 dello stesso regolamento interno**

(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 26 luglio 2005)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna entrato in vigore il 2 aprile 2005;

visto in particolare l’articolo 73 il quale, fra l’altro, prevede che nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento si applica ove possibile il regolamento interno vigente;

visto l’art. 100 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa istitutivo della Giunta per il regolamento;

visti, in particolare, i commi 2 e 6 secondo i quali:

- la Giunta per il regolamento è composta dal Presidente dell’Assemblea legislativa, da tre Consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle minoranze, eletti dall’Assemblea legislativa regionale con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato a uno;
- il collegio di cui trattasi è costituito all’inizio di ogni legislatura e rimane in carica quanto l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa;

vista la propria deliberazione progr. n. 5 in data 8 giugno 2005 con la quale si è proceduto all’elezione dei sei Consiglieri regionali quali componenti della Giunta per il regolamento assembleare a norma dell’art. 100 del Regolamento interno;

dato atto che nella seduta del 5 luglio 2005 è stata data comunicazione all’Assemblea che il Tribunale amministrativo regionale - Sezione I – Bologna, con sentenza n. 23 del 30 giugno 2005, notificata alla Presidenza dell’Assemblea per la parte dispositiva in data 4 luglio 2005 ha ordinato la correzione del risultato delle elezioni per l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna proclamando eletto il signor Gianni Varani invece del signor Rodolfo Ridolfi;

visto il comma 3 dell’articolo 100 del Regolamento che qui si trascrive integralmente: «Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenuti per uno o più componenti, il Consiglio regionale provvede a rieleggere l’intera Giunta per il re-

golamento consiliare con votazione da tenersi nella prima seduta consiliare successiva ed utilizzabile»;

ritenuto quindi di dovere procedere alla rielezione dell'intera Giunta per il regolamento;

previa votazione segreta, mediante schede limitate ad un solo nome, che dà questo risultato:

presenti	n. 37
assenti	n. 13
votanti	n. 36
voti a favore del consigliere Muzzarelli Gian Carlo	n. 10
voti a favore del consigliere Rivi Gian Luca	n. 9
voti a favore del consigliere Barbieri Marco	n. 7
voti a favore del consigliere Aimi Enrico	n. 3

voti a favore del consigliere Dragotto Giorgio	n. 3
voti a favore del consigliere Lombardi Marco	n. 3
schede bianche	n. 1
schede nulle	n. -

delibera:

di eleggere a componenti della Giunta per il regolamento i Consiglieri regionali:

- 1) Muzzarelli Gian Carlo, (consigliere di maggioranza);
- 2) Rivi Gian Luca, (consigliere di maggioranza);
- 3) Barbieri Marco, (consigliere di maggioranza);
- 4) Aimi Enrico, (consigliere di minoranza);
- 5) Dragotto Giorgio, (consigliere di minoranza);
- 6) Lombardi Marco, (consigliere di minoranza).

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.